

N. 02640/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 04592/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4592 del 2012, proposto dalla Universidade Fernando Pessoa, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Sinagra, Federico Tedeschini e Anna Lucia Valvo, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, largo Messico N. 7;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Centrale Odontoiatri; Fnomceo Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ierardi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, 21; Andi - Associazione Nazionale Dentisti Italiani, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tigani Sava, Valentina Vaccaro, con domicilio eletto presso Bontempi Vaccaro Studio Legale Tigani Sava in Roma, via Adelaide Ristori 9;

*per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. lazio - roma,  
sezione iii bis, n. 01579/2012, resa tra le parti, concernente revoca  
di autorizzazione ad aprire una filiazione in italia*

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi);

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Sinagra, Tedeschini, Ierardi, Tigani , Vaccaro e l'avvocato dello Stato Nunziata;

Considerato che la natura degli interessi dedotti in giudizio richiede l'approfondimento proprio della fase di merito, anche con riferimento ai dedotti profili di conformità, o meno, del provvedimento impugnato in primo grado alla normativa comunitaria, tenuto conto sia dei principi attinenti alla libertà di stabilimento, sia delle peculiari garanzie connesse all'istruzione universitaria, come disciplinata dalla normativa nazionale; ritenuto che non sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, risultando condivisibili le argomentazioni esposte nell'ordinanza appellata, circa l'insussistenza, nel caso di specie, dei

presupposti applicativi dell'art. 2, comma 1, della legge 14.1.1999, n. 4;  
ritenuto altresì che le spese della presente fase possano essere  
compensate, in considerazione dei delicati profili valutativi coinvolti, da  
esaminare nel giudizio di merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge  
l'appello, confermando il rigetto della misura cautelare disposta in primo  
grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia  
trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai  
sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata  
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione  
alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012  
con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 11/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)